



Bruxelles, 17.10.2023  
COM(2023) 643 final

2023/0370 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Nella comunicazione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"<sup>1</sup> la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo atto a garantire il conseguimento degli obiettivi a costi minimi. La Commissione si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione delle prescrizioni in materia di comunicazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre i relativi oneri del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità a misure strategiche fondamentali. Tuttavia le prescrizioni in materia di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese, ad esempio alla luce dei progressi organizzativi e tecnologici che rendono necessario un adeguamento degli obblighi originari. Il loro accumulo nel tempo può dare adito a obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, a una frequenza e una tempistica inefficienti o a metodi di raccolta inadeguati.

La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. In tale contesto, la presente proposta mira a semplificare le iniziative incluse nell'ambizioso documento principale "Un Green Deal europeo" per quanto riguarda il settore strategico dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e dell'industria della pesca. Essa inoltre semplificherà ed eliminerà alcuni obblighi di comunicazione nell'ambito dell'omologazione e della vigilanza dei mercati per quanto riguarda i veicoli agricoli e forestali e i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli.

La proposta razionalizzerà gli obblighi di comunicazione mediante l'abolizione di relazioni e comunicazioni che non apportano più valore aggiunto al conseguimento degli obiettivi strategici (*ulteriori dettagli nel seguito*).

Le prescrizioni in materia di comunicazione riguardano: *autorità pubbliche*.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fa parte di un primo pacchetto di misure volte a razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione. Si tratta di una fase di un processo di controllo esaustivo delle prescrizioni in materia di comunicazione esistenti, che si prefigge di valutarne l'attuale pertinenza e di renderle più efficienti.

La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà negativamente sul conseguimento degli obiettivi nel settore strategico per i motivi esposti di seguito.

- La prescrizione in materia di comunicazione che si propone di eliminare nel settore strategico dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non produce più valore aggiunto per l'Unione e non contribuisce al

---

<sup>1</sup> COM(2023) 168 final.

conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013<sup>(2)</sup>. L'obbligo di comunicazione del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio<sup>(3)</sup> era stato introdotto al fine di impedire la commercializzazione di pesci che non corrispondono a un determinato stato di freschezza per il consumo umano e al fine di standardizzare le classificazioni per categoria di freschezza e categoria di calibro utilizzate al momento della prima vendita onde stabilire i livelli di prezzo per gli interventi di mercato prima del regolamento (UE) n. 1379/2013. Tali misure di intervento sono state abolite nel 2013, ma le norme di commercializzazione sono rimaste in vigore. Poiché la sicurezza alimentare è ora garantita dalla legislazione alimentare generale<sup>(4)</sup>, il corrispondente obbligo di comunicazione ha perso gran parte della sua rilevanza.

- Le prescrizioni in materia di comunicazione che si propone di eliminare nel regolamento (UE) n. 167/2013<sup>(5)</sup> non producono più valore aggiunto per l'Unione e non contribuiscono al conseguimento dei suoi obiettivi. Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. A norma degli articoli 74 e 75 di tale regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio<sup>(6)</sup> sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione, da cui è emerso che le procedure di omologazione, anche per quanto riguarda i singoli veicoli, sono soddisfacenti, tali obblighi non dovrebbero più applicarsi.
- Le prescrizioni in materia di comunicazione che si propone di eliminare nel regolamento (UE) n. 168/2013<sup>(7)</sup> non producono più valore aggiunto per l'Unione e non contribuiscono al conseguimento dei suoi obiettivi. Il regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. A norma degli articoli 78 e 80 di tale regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché nel 2022 la Commissione ha

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

<sup>4</sup> In particolare l'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

<sup>6</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Benders, B., Guy, I., Redhead, M. *et al.*, "Studio finalizzato al miglioramento di determinate procedure di omologazione e prescrizioni tecniche di cui al regolamento (UE) n. 167/2013: relazione finale", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/03501>.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

effettuato uno studio<sup>(8)</sup> sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione, da cui è emerso che le procedure di omologazione, anche per quanto riguarda i singoli veicoli, sono soddisfacenti, tali obblighi non dovrebbero più applicarsi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che sia conforme alle esigenze delle parti interessate e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta fa pertanto parte del programma REFIT, in quanto riduce la complessità degli oneri di comunicazione previsti dal quadro giuridico dell'UE.

Alcune prescrizioni in materia di comunicazione, pur essendo essenziali, devono essere quanto più efficienti possibile, evitando sovrapposizioni, eliminando oneri inutili e utilizzando il più possibile soluzioni digitali e interoperabili.

L'attuale proposta razionalizza le prescrizioni in materia di comunicazione, rendendo così il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso per le autorità pubbliche.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2 e sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituiscono la base giuridica degli atti che modifica.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le prescrizioni in materia di comunicazione in questione sono imposte dal diritto dell'UE. La loro razionalizzazione può pertanto avvenire solo a livello dell'UE. Ciò assicurerà parità di condizioni per le pubbliche amministrazioni in tutta l'UE, che beneficeranno della razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione derivante dalle presenti proposte.

- **Proporzionalità**

La razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione semplifica il quadro giuridico, introducendo modifiche minime delle prescrizioni esistenti, che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Poiché la modifica mirata è intesa a modificare disposizioni del regolamento (UE) n. 1379/2013, la presente proposta assume la forma di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013.

---

<sup>8</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Benders, B., Guy, I., Redhead, M. *et al.*, "Studio per la valutazione delle prescrizioni relative all'integrità della struttura del veicolo e delle procedure di omologazione dei veicoli di categoria L: relazione finale", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/64010>.

Poiché la modifica mirata è intesa a modificare disposizioni del regolamento (UE) n. 167/2013, la presente proposta assume la forma di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013.

Poiché la modifica mirata è intesa a modificare disposizioni del regolamento (UE) n. 168/2013, la presente proposta assume la forma di un regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013.

Le modifiche puntuali riguardano solo le prescrizioni in materia di comunicazione e sono pertanto idonee a essere incluse in un'unica proposta.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

*N/D*

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

*N/D*

- **Assunzione e uso di perizie**

La presente proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta di una fase di un processo di valutazione continua delle prescrizioni in materia di comunicazione derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame degli oneri e dell'impatto relativi sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta riguarda modifiche limitate e puntuali della legislazione al fine di razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione. Le modifiche proposte si basano sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione stessa. Le modifiche non hanno un impatto strategico significativo, ma si limitano a garantire un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi.

La proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pur non riguardando direttamente le singole imprese, eliminerà obblighi di comunicazione e i relativi costi/oneri per le autorità pubbliche abolendo la necessità di tenere elenchi di esperti designati e di associazioni di categoria per la classificazione dei prodotti della pesca.

Per quanto riguarda l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, la proposta eliminerà alcuni obblighi di comunicazione e i relativi oneri per le autorità pubbliche abolendo la necessità per gli Stati membri di riferire informazioni già messe a disposizione della Commissione mediante uno studio separato.

- **Diritti fondamentali**

*N/D*

#### 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N/D

#### 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio continuano ad applicarsi. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, ciascuno Stato membro è tenuto a fornire agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca per categoria di freschezza e categoria di calibro e a comunicare gli eventuali aggiornamenti di tale elenco. Tale obbligo di comunicazione è stato introdotto al fine di impedire la commercializzazione di pesci che non corrispondono a un determinato stato di freschezza per il consumo umano e di standardizzare le classificazioni per categoria di freschezza e categoria di calibro utilizzate al momento della prima vendita onde stabilire i livelli di prezzo per gli interventi di mercato prima del regolamento (UE) n. 1379/2013. Tali misure di intervento sono state abolite nel 2013, ma le norme di commercializzazione sono rimaste in vigore. Poiché la sicurezza alimentare è ora garantita dalla legislazione alimentare generale<sup>(9)</sup>, il corrispondente obbligo di comunicazione ha perso gran parte della sua rilevanza. L'obbligo di comunicazione non dovrebbe pertanto più applicarsi.

Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. A norma degli articoli 74 e 75 di tale regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio<sup>(10)</sup> sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione, da cui è emerso che le procedure di omologazione, anche per quanto riguarda i singoli veicoli, sono soddisfacenti, tali obblighi non dovrebbero più applicarsi.

Il regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. A norma degli articoli 78 e 80 di tale regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio<sup>(11)</sup> sulle

<sup>9</sup> In particolare l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.

<sup>10</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Benders, B., Guy, I., Redhead, M. et al., "Studio finalizzato al miglioramento di determinate procedure di omologazione e prescrizioni tecniche di cui al regolamento (UE) n. 167/2013: relazione finale", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/03501>.

<sup>11</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Benders, B., Guy, I., Redhead, M. et al., "Studio per la valutazione delle prescrizioni relative all'integrità della struttura del veicolo e delle procedure di omologazione dei veicoli di categoria L:

questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione, da cui è emerso che le procedure di omologazione, anche per quanto riguarda i singoli veicoli, sono soddisfacenti, tali obblighi non dovrebbero più applicarsi.

---

relazione finale", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022,  
<https://data.europa.eu/doi/10.2873/64010>.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
- (2) La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. I regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio contengono una serie di prescrizioni in materia di comunicazione nei settori delle norme di commercializzazione e della vigilanza del mercato che dovrebbero essere semplificati in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"<sup>3</sup>.
- (3) Il presente regolamento abolisce e semplifica le prescrizioni in materia di comunicazione che non sono più ritenute necessarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che interessano il settore della pesca, nonché nell'ambito dell'omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

---

<sup>1</sup> GU C , del , pag. .

<sup>2</sup> GU C , del , pag. .

<sup>3</sup> COM(2023) 168 final.



- (4) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> prevede che le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione continuino ad applicarsi, in particolare quelle di cui al regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio<sup>5</sup>, tra le altre.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, ciascuno Stato membro è tenuto a fornire agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali designati per la classificazione dei prodotti della pesca per categoria di freschezza e categoria di calibro prima della data di entrata in vigore del regolamento, e successivamente a comunicare gli eventuali aggiornamenti di tale elenco.
- (6) Tale prescrizione, in quanto obsoleta e non più necessaria per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1379/2013, non dovrebbe più applicarsi.
- (7) Il regolamento (UE) n. 167/2013<sup>6</sup> stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- (8) A norma degli articoli 74 e 75 del suddetto regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio<sup>7</sup> sulle questioni oggetto di tali obblighi di informazione e relazione, da cui è emerso che le procedure di omologazione, anche per quanto riguarda i singoli veicoli, sono soddisfacenti, tali obblighi non dovrebbero più applicarsi.
- (9) Il regolamento (UE) n. 168/2013<sup>8</sup> stabilisce norme relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- (10) A norma degli articoli 78 e 80 del suddetto regolamento gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione, rispettivamente, sull'applicazione delle procedure di omologazione e sulle omologazioni individuali dei veicoli, e la Commissione è tenuta a presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Poiché nel 2022 la Commissione ha effettuato uno studio<sup>9</sup> sulle questioni oggetto di tali obblighi di

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/2020-04-25?locale=it>.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2406/2005-06-02?locale=it>.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/167/2019-04-18?locale=it>.

<sup>7</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Benders, B., Guy, I., Redhead, M. *et al.*, "Studio finalizzato al miglioramento di determinate procedure di omologazione e prescrizioni tecniche di cui al regolamento (UE) n. 167/2013: relazione finale", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/03501>.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/168/2020-11-14?locale=it>.

<sup>9</sup> Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Benders, B., Guy, I., Redhead, M. *et al.*, "Studio per la valutazione delle prescrizioni relative

informazione e relazione, da cui è emerso che le procedure di omologazione, anche per quanto riguarda i singoli veicoli, sono soddisfacenti, tali obblighi non dovrebbero più applicarsi.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Modifica*

- 1) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:

all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1379/2013, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il paragrafo 2, le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare quelle di cui ai regolamenti (CEE) n. 2136/89<sup>10</sup>, (CEE) n. 1536/92<sup>11</sup> e (CE) n. 2406/96 del Consiglio<sup>12</sup> continuano ad applicarsi, ad eccezione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2406/96. Altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali quelle di cui al regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione<sup>13</sup>, continuano ad applicarsi.";

- 2) il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

- a) l'articolo 74 è soppresso;
- b) l'articolo 75 è soppresso;

- 3) il regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:

- a) l'articolo 78 è soppresso;
- b) l'articolo 80 è soppresso.

### *Articolo 2*

#### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

all'integrità della struttura del veicolo e delle procedure di omologazione dei veicoli di categoria L: relazione finale", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/64010>.

<sup>10</sup> Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1989/2136/2008-12-31?locale=it>.

<sup>11</sup> Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj?locale=it>

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1996/2406/2005-06-02?locale=it>.

<sup>13</sup> Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63), <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1985/3703/2006-07-28?locale=it>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*